


ANN. XX°

# DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Franco Angeli Editore - V.le Monza 106 - 20127 Milano

n. 1/2 - gen./feb. 1978

**SAGA** <sup>s.p.a.</sup>  Sistemi  
avanzati  
gestione  
aziendale



DATA ENTRY E INFORMATICA DISTRIBUITA - IL NUOVO MAEL 1000 DISTRIBUITO DALLA SAGA

# Bilancio - Conflittualità tra legge civile e legge fiscale: un mezzo per rimuoverla

L'estensore del bilancio si trova spesso in conflitto di interessi tra il seguire i criteri civilistici di impostazione e di valutazione e quelli fiscali. La risposta dell'A., al fine di ottenere il vantaggio fiscale e di mantenere inalterati i crismi civilistici, è la gestione contabile del doppio binario e la metodologia delle partite di memoria / di FRANCO PONTANI

E' prassi storica della stragrande maggioranza delle società italiane porre in seconda linea o addirittura disconoscere i principi civilistici di impostazione del bilancio per dare enfasi ai principi fiscali sulla base di un ragionamento secondo il quale la violazione della legge fiscale comporta l'applicabilità di sanzioni a breve scadenza, mentre la violazione della norma civile viene generalmente vista per il suo aspetto sanzionatorio come deprecabile in sede fallimentare.

Con le recenti modifiche al Codice Civile dettate dalla Legge 216 del 7-6-1974 si è rimarcato un contenuto obbligatorio minimo non solo per lo Stato Patrimoniale ma anche per conto economico e si è dato altresì un contenuto obbligatorio formale anche alla relazione degli Amministratori.

Il disposto di Legge citato deve essere esaminato nell'ottica anche fiscale in quanto con l'avvento della riforma tributaria ed in particolare con le sostanziali modifiche introdotte in sede di dichiarazione dei redditi, lo Stato determina il quantum di imposta dovuta accogliendo il bilancio civilistico nella sfera fiscale e riconciliando tramite il modello di dichiarazione l'utile civilistico con l'utile fiscale.

Questa nostra precisazione implica come conseguenza la possibilità di impugnazione del bilancio con conseguente dichiarazione di nullità dello stesso da parte dello Stato qualora il bilancio non sia conforme ai disposti della legge civile o delle leggi speciali.

Ciò non toglie che l'estensore del bilancio si trovi spesso in conflitto di interessi tra il seguire i criteri civilistici di impostazione e di valutazione e quelli fiscali a volte nominalmente meno rigorosi o più agevolativi al fine della determinazione del debito di imposta.

Esaminiamone alcuni casi.

## Il caso del fondo plusvalenze da realizzo cespiti

Il DPR n. 597 del 29-9-1973 all'art. 54 statuisce che la plusvalenza emergente in sede di realizzo di un cespite per effetto della contrapposizione del ricavo di realizzo

con il valore netto del cespite (valore originario meno fondo accumulato) può non concorrere alla determinazione del reddito fiscale ma beneficiare del periodo di sospensione di un biennio al termine del quale la plusvalenza diviene tassabile.

Ancora dalla lettura dell'art. 54 citato si evince che qualora la plusvalenza venga reinvestita in beni ammortizzabili, l'ammontare della plusvalenza assume la natura di un fondo ammortamento anticipato e le quote di ammortamento vengono calcolate con riferimento al cespite nuovo sul costo originario di acquisto di questo diminuito del fondo ammortamento anticipato come dianzi specificato. Ciò consente di graduare l'effetto fiscale in funzione del minor ammortamento periodico del cespite nuovo.

Dal punto di vista civilistico è indubbio che in base all'art. 2425 bis n. 10 sono componenti dei profitti le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Emerge come conseguenza che nel rispetto della norma civile non si può adottare il principio secondo il quale all'atto della contabilizzazione del fenomeno la plusvalenza venga direttamente imputata al fondo.

Abbiamo per avventura esaminato i bilanci di un certo numero di società di capitali di medio-grandi dimensioni ed abbiamo rilevato la presenza del «fondo plusvalenze da reinvestire» definito come quello costituito in forza dell'art. 54 del DPR 597 addirittura fra i componenti del patrimonio.

Se dal punto di vista fiscale la creazione del fondo è ammessa dobbiamo rammentare che la rilevazione del fondo avviene in contropartita a un costo e dobbiamo altresì rammentare che il significato della norma fiscale non è quello di evitare la contabilizzazione di un ricavo bensì di consentire l'imputazione di un costo pari alla plusvalenza realizzata.

Con siffatto procedimento infatti viene ammessa la costituzione in sospensione di imposta di un fondo rinnovamento cespiti che all'atto dell'acquisizione del cespiti nei termini imposti si trasforma in un fondo ammortamento.

Se esaminiamo la meccanica secondo questa ottica appare evidente che la costituzione del fondo in parola

non fa parte degli automatismi contabili ma è frutto di una politica di bilancio secondo la quale è rinviata all'assemblea l'approvazione di siffatte appostazioni che riducono ovviamente la disponibilità di utile a favore degli aventi diritto.

Abbiamo affermato di aver rilevato la presenza di detto fondo tra i componenti del patrimonio netto. Questa forma di comportamento presumiamo derivi da una certa confusione esistente a livello degli estensori del bilancio tra il concetto di ricavo in senso lato ed il concetto di utile.

Il patrimonio netto generalmente si accresce per utili conseguiti risultanti da bilancio regolarmente approvato ed imputati a riserva o per quelle che sono definite riserve di capitale emergenti da rivalutazioni monetarie o sovrapprezzi azioni.

Il fondo in questione non ha certamente la natura di una riserva d'utile<sup>1</sup> in quanto viene costituito indipendentemente dall'esistenza o meno di un utile di bilancio e addirittura in presenza di perdite nel qual caso, a nostro avviso, saremmo in presenza di una falsa imputazione.

Il caso che abbiamo citato sotto questo titolo evidenzia una conflittualità apparente tra norma civile e norma fiscale in quanto detta conflittualità emerge solo nell'ipotesi di non approvazione del bilancio da parte dell'assemblea i cui azionisti richiedono la distribuzione degli utili determinati con il concorso dei ricavi da plusvalenze.

## **Il caso delle riprese fiscali e della gestione delle riserve tassate**

La storia dei rapporti con lo Stato per gli aspetti fiscali del reddito conseguito è costellata da riferimenti alla gestione delle riserve tassate emergenti quale contropartita delle cosiddette riprese fiscali frutto di una diversa visione dello Stato circa i concetti di costo di periodo e di costo pluriennale.

Tutti sappiamo che quando un costo ritenuto deducibile in un periodo di imposta viene ad essere sospeso ai fini fiscali per evitare il fenomeno della duplicazione di imposta si usa riassumere tale costo nell'attivo del bilancio in contropartita alla riserva tassata. Ciò ovviamente non è possibile nel caso di costi ritenuti semplicemente in deducibili in quanto ciò comporta come effetto unicamente un incremento di incidenza fiscale sull'utile realizzato.

Se il nostro discorso si arrestasse a questo punto sarebbe lecito affermare che se abbiamo imputato a costo di periodo un componente pluriennale è giusto, rettificando lo stesso, considerare come riserva d'utile a tutti gli effetti la variabile emergente in contropartita alla ripresa in quanto ciò significherebbe sintetizzare il pro-

blema con la seguente dichiarazione degli amministratori: «sì, ci siamo sbagliati, e pertanto l'utile di periodo era più elevato; conseguentemente la riserva tassata è una riserva di utile creata con la destinazione non dell'assemblea, e pertanto volontaria, ma l'imperio dello Stato».

Il nostro legislatore e per esso il magistrato non ritiene che si possa accettare siffatta possibilità di errore anche perché norme ben precise sono state stabilite in materia di precisione, di chiarezza, di ragionevolezza, ecc. per cui se si addivenisse ad una tale interpretazione i bilanci diverrebbero sempre meno significativi. Di converso diverrebbero sempre più impugnabili.

Dobbiamo inoltre tenere presente che il concetto di onere pluriennale applicato in sede di accertamento fiscale non è sempre vero ma questo è il «vestito» che è stato fatto indossare per l'occasione all'azienda in sede di «concordato» consentendo in contropartita la deducibilità di costi in deducibili e dando quindi all'azienda il vantaggio di poter recuperare tramite gli ammortamenti successivi le imposte.

Ci troviamo in questa ipotesi in presenza di false attività e di false riserve ed è per questo motivo che magistratura e dottrina hanno convenuto che le riserve tassate non possano essere imputate ad aumento di capitale o distribuite ai soci (la riserva tassata diviene riserva di utile quando la ripresa fiscale che compare nell'attivo del bilancio è stata completamente ammortizzata).

Ma abbiamo esaminato un solo aspetto del problema e cioè quello dello stato patrimoniale che, a nostro avviso, viene ad essere falsificato nella sua realtà dalla presenza di questo tipo di voce.

E' da rilevare che anche il conto profitti e perdite viene ad essere per il conseguente comportamento degli amministratori inficiato da questo tipo di gestione. Infatti abbiamo parlato di ammortamento di queste riprese fiscali e pertanto il conto economico viene ad accogliere componenti negativi di reddito che nelle ipotesi ventilate di irrealtà della ripresa sarebbero «falsi».

In questo tipo di problematica si dibattono amministratori e sindaci delle società di capitali per cercare di contemperare l'esigenza di un bilancio civilistico corretto con quella del «vantaggio fiscale» che però in ottemperanza al disposto dell'art. 74 del DPR 597 citato sembra più ipotetico che reale in quanto tale disposto statuisce che i costi od oneri per essere considerati fiscalmente deducibili (e quindi ci riferiamo alle quote di ammortamento delle riprese fiscali) devono essere contabilizzati e debbono risultare dal conto profitti e perdite. La domanda che viene fatto di porsi pertanto è la seguente: «come si può evitare la doppia imposizione quando la legge civile impedisce l'accoglimento tra le voci di bilancio e del conto profitti e perdite delle «rettifiche fiscali» e la legge fiscale obbliga ad un comportamento esattamente contrario?».

Possiamo tentare di dare una risposta che consenta di ottenere il vantaggio fiscale e mantenere inalterati i criteri civilistici del bilancio. Tale risposta può essere la seguente: «con la gestione contabile del doppio binario e con la metodologia delle partite di memoria».

<sup>1</sup> Né tantomeno di capitale.

## La gestione del doppio binario e delle partite di memoria

Il primo approccio al problema è quello di trattare tutte le rettifiche volontarie o imposte derivanti dalla riclassificazione ai fini fiscali delle voci di costo e di ricavo nel sistema contabile.

Parlando di riclassificazioni volontarie intendiamo riferirci al prospetto di raccordo tra risultato civilistico e risultato fiscale contenuto nel modello di dichiarazione dei redditi. Quando parliamo di riclassificazione di imposte intendiamo riferirci a quelle definite in sede di accertamento (prescindendo dagli aspetti collaterali di natura sanzionatoria). Quando parliamo di sistema contabile intendiamo riferirci a quello «normale» cioè a quello accogliente la contabilizzazione di tutti i fatti amministrativi di una qualsiasi società.

Si tratta di una gestione in partita doppia che per la sua natura specifica tuttavia deve dar luogo a rilevazioni «separate».

In termini pratici la società dovrà predisporre un secondo piano dei conti che, classificato con le stesse metodologie del piano dei conti in atto, rechi una codifica diversa al fine di distinguerlo. Si tratta di un sistema di rilevazioni nel sistema delle rilevazioni, di un sistema contabile nel sistema contabile. Il piano dei conti in parola accoglierà sia conti che affluiscono allo Stato Patrimoniale sia conti che affluiscono al conto Profitti e Perdite.

Questo sistema contabile si «apre» nel momento in cui si è definito il bilancio civilistico prima dell'accantonamento al fondo imposte (per determinare il quantum occorre conoscere il reddito imponibile e che viene definito tramite questo sistema aggiuntivo di scritture). Ancora questo sistema è interessato alle date di definizione degli accertamenti di verifica.

Dato che la metodologia che intendiamo proporre è sostanzialmente identica nelle due ipotesi di rettifica volontaria e di rettifica obbligata, illustreremo praticamente il funzionamento del sistema con riferimento alle rettifiche volontarie.

In aderenza allo spirito della trattazione discuteremo del caso di oneri pluriennali che siano tali solo ai fini fiscali come ad esempio la parte eccedente il 5% del valore originario dei cespiti per le spese di manutenzione (non trattiamo qui della interpretazione da dare alla voce specifica disciplinata all'art. 68 u.c. del DPR 597 e da noi ampiamente criticata in un precedente articolo su questa Rivista).

Per ben comprendere il funzionamento dobbiamo ricordarci che il sistema contabile delle rettifiche proprio in quanto sistema di rettifiche accoglie storni di partite per cui ai fini fiscali nasce anche un consolidato.

Supponiamo che la società di cui vogliamo parlare abbia al 31 dicembre di un qualsiasi esercizio una situazione di bilancio che non riporti a nuovo «precedenti fiscali» e che pertanto si trovi coinvolta nel sistema delle rettifiche per la prima volta.

Supponiamo che la società in questione abbia impu-

tato nel bilancio civilistico costi di manutenzione che per lire un milione, nella logica fiscale, non siano considerati fiscalmente detraibili in quel periodo di imposta.

Nel modello 760 di dichiarazione dei redditi la società dovrà procedere alla rettifica del reddito conseguito per l'importo di lire un milione ed avanziamo l'ipotesi semplificatrice che tale rettifica sia l'unica presente nel «prospetto di raccordo». Se esaminiamo lo schema generale affiancato indicato alla fig. n. 1 non effettueremo scritturazioni di sorta nella sezione A, mentre nella sezione B sarà accolto il seguente articolo di Prima Nota:

*Oneri pluriennali a Rettifiche costi manutenzione ex art. 68 u.c.*

per l'importo di lire un milione.

Non entrando nella natura specifica dei «valori in senso ragionieristico» accolti nei due conti, ci limitiamo a dire che il primo è un conto che affluisce allo Stato Patrimoniale del sistema B ed il secondo è un conto che affluisce al Conto Profitti e Perdite del sistema B.

Non avendo altre rettifiche, alla luce dell'ipotesi semplificatrice che ci siamo imposta, ci troviamo nella condizione di dover determinare l'utile imponibile ai fini fiscali e pertanto effettueremo il giroconto dei componenti positivi di reddito espresso nel Profitti e Perdite rilevando la rettifica di utile che pertanto sarà di Lire un milione. Gli articoli di Prima Nota saranno:

*Rettifiche costi a Profitti e Perdite di manutenzione*

*Profitti e Perdite a Rettifiche Utile*

Il sistema consolidato (prospetto C) alla linea dell'utile indicherà quello del sistema A più quello del sistema B sulla cui base dovrà essere effettuato il calcolo dell'imposta dovuta ed il cui accantonamento avverrà interessando all'articolo di Prima Nota di rilevazione solo il sistema A (trattandosi di una rettifica che comporta solo uno sfasamento temporale nell'imputazione dei costi si dovrà aver cura nell'imputazione del costo per imposte e tasse di far pagare all'azionista presente al 31/12 di quell'anno il giusto quantum sospendendo l'eccedenza di imposta pagata in più rispetto al dovuto e rinviandone l'onere pro quota a seconda della graduazione degli ammortamenti per la ripresa fiscale).

E' a questo punto che nasce la destinazione dell'utile. Infatti riferendoci al prospetto B ci troviamo in presenza di una voce nell'attivo costituita dagli oneri pluriennali oggetto della rettifica ed una voce di capitale netto costituita dalla rettifica di utile. L'imputazione avviene con l'articolo di Prima Nota:

*Rettifiche utile a Riserva tassata 19 . . .*

Siamo in grado ora di chiudere il sistema B con il classico giroconto

*Diversi a Diversi  
Riserva tassata a Oneri Pluriennali ex art. 68 u.c.*

.....

Fig. 1

Sistema contabile civilistico (A)	Sistema contabile delle rettifiche fiscali (B)	Bilancio e conto profitti e perdite in senso fiscale (consolidato) (C)
ATTIVO	ATTIVO Oneri pluriennali da ammortizzare ex art. 68 u.c.	ATTIVO
PASSIVO	PASSIVO	PASSIVO
CAPITALE NETTO	CAPITALE NETTO Riserve Tassate Utile per rettifiche (Perdita per rettifiche)	CAPITALE NETTO
CONTO PROFITTI E PERDITE RICAVI	CONTO PROFITTI E PERDITE RICAVI Rettifiche costi di manutenzione	CONTO PROFITTI E PERDITE RICAVI
COSTI Costi di manutenzione	COSTI Ammortamento oneri pluriennali	COSTI
UTILE (PERDITA) Utile civilistico	UTILE (PERDITA) Rettifiche utile	UTILE (PERDITA) Utile fiscale

Fig. 2

PRIMO ESERCIZIO

Oneri pluriennali ex art. 68 u.c.			Rettifiche costi di manutenzione			Profitti & Perdite		
(1)	1.000.000		(2)	1.000.000	(1)	(3)	1.000.000	(2)
		1.000.000 (6)						
Rettifiche Utile			Riserva Tassata			Stato Patrimoniale		
(4)	1.000.000		(5)	1.000.000	(4)	(6)	1.000.000	(5)
		1.000.000 (3)						

Fig. 3

SECONDO ESERCIZIO

Oneri Pluriennali			Riserva Tassata			Profitti & Perdite		
(1)	1.000.000		(5)	200.000	1.000.000 (1)	(3)	200.000	200.000 (4)
		200.000 (2)	(6)	800.000				
		800.000 (6)						
Ammortamento Oneri Pluriennali			Perdite per Rettifiche			Stato Patrimoniale		
(2)	200.000		(4)	200.000	200.000 (5)	(1)	1.000.000	1.000.000 (1)
		200.000 (3)				(6)	800.000	800.000 (6)

Il sistema A è ritornato l'unico sistema contabile e dopo l'accantonamento del fondo imposte è pronto per la chiusura.

Il sistema C ha evidenziato il totale imponibile ai fini della determinazione del quantum di imposta e il totale dei valori ammortizzabili per altro in quadratura con le indicazioni obbligatorie del registro dei cespiti ammortizzabili.

Prima di verificare il trattamento ai fini del bilancio civilistico della procedura illustrata desideriamo proseguire le rilevazioni del sistema B nell'anno successivo ponendoci come ipotesi semplificatrice quella della inesistenza di rettifiche in tale secondo periodo, con l'onere pertanto unico di gestire il «seguito» delle rettifiche del precedente esercizio.

Ci riponiamo al 31 di dicembre e a questo punto abbiamo un «Diversi a Diversi» di apertura che rileviamo nel sistema B con l'articolo:

*Oneri pluriennali a Riserve tassate*  
*ex art. 68 u.c.*  
*19...*

Nasce il presupposto di ammortizzare per il 20% (lire duecentomila) tale importo per gli ovvii motivi che ci hanno indotto a predisporre l'intera procedura.

Nel Profitti e Perdite del sistema B accoglieremo la quota di ammortamento aprendo in contropartita nello Stato Patrimoniale del sistema B il fondo relativo o rettificando direttamente il valore esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale della sezione B.

Esemplificando questa seconda possibilità l'articolo di Prima Nota sarà:

*Ammortamento oneri a Oneri pluriennali*  
*pluriennali ex art. 68 u.c. 19...*

Il Conto Profitti e Perdite del sistema B viene ad accogliere un componente negativo di reddito e nel giro-

conto di chiusura del Profitti e Perdite evidenzierà una «perdita per rettifiche» che, sommata algebricamente al risultato conseguito nel sistema A, darà luogo nel sistema C all'imponibile fiscale al quale dovrà essere commisurato il quantum di imposta (dovremo ricordarci di imputare a costo, nel sistema A, la quota parte sospesa di imposta come precedentemente specificato).

Lo Stato Patrimoniale del sistema B ora reca una perdita che può essere destinata ad essere coperta dalla riserva tassata con l'articolo:

*Riserva tassata a Perdite per rettifiche*

Lo Stato Patrimoniale del sistema B a questo punto è bilanciante in due voci e cioè in attivo dagli Oneri Pluriennali ridotti della quota di ammortamento e in Capitale Netto della Riserva Tassata ridotta della perdita.

Nel tempo dell'ammortamento appare evidente come si arriverà al momento in cui le due voci scompariranno.

Esaminiamo ora come il bilancio civilistico può recepire le partite in questione.

L'art. 74 del DPR 597 citato statuisce che i costi devono essere contabilizzati e risultare da un profitti e perdite, mentre, noi aggiungiamo, le voci del Patrimonio in senso lato debbono risultare dal Bilancio.

Tra le partite di memoria potremo iscrivere nell'attivo e nel passivo le voci risultanti dal giroconto di chiusura dello Stato Patrimoniale del sistema B, mentre nel conto economico potremo iscrivere come partita figurativa di memoria la voce dell'ammortamento della ripresa fiscale.

Riteniamo ancora che l'iscrizione di simili partite sia obbligatoria ai fini della chiarezza e precisione del bilancio in quanto solo con questo sistema si possono rendere edotti i terzi della politica fiscale dell'azienda.

Possiamo concludere affermando anche che il profitti e perdite del sistema B costituisce il prospetto di raccordo della dichiarazione dei redditi.